



Linee guida in materia di imposizione minima globale, introdotta con Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – carenza dei presupposti applicativi in capo ai gruppi bancari cooperativi.

1. Premessa - 2. Presupposti dell'imposizione integrativa– 3 Gruppi bancari cooperativi e requisiti applicativi della GMT– 4 Nozione di Gruppo a controllante multipla – 5. Conclusioni.

1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore in Italia della c.d. Global Minimum Tax (di seguito GMT) ad opera del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209¹(di seguito Decreto), si pone il problema di definire il corretto inquadramento dei gruppi bancari cooperativi (di seguito gruppi BCC) ai fini dell'imposizione integrativa e, in particolare, di chiarire se assuma rilevanza il gruppo riflesso nel bilancio consolidato redatto a seguito di un accordo di coesione e se la società capogruppo e ogni banca di credito cooperativo (di seguito BCC) siano da considerare separatamente o in maniera unitaria. Si fa presente che il quadro normativo di riferimento è costituito dal citato Decreto (comprensivo dei relativi allegati) che, nell'ambito dell'approccio comune², deve essere interpretato ed applicato tenendo conto delle Regole OCSE, costituite dalle Model Rules³, dal relativo Commentario⁴ e dalle connesse Guide Amministrative pubblicate dal Quadro Inclusivo sul BEPS (Inclusive Framework on BEPS)⁵. Per questa ragione i chiarimenti contenuti nella presente Linea Guida faranno riferimento anche ai citati documenti OCSE.

2. PRESUPPOSTI DELL'IMPOSIZIONE INTEGRATIVA

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, l'imposizione integrativa si applica *“alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui all'articolo 11,*

¹ Si tratta del Decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva UE 2022/2523 in linea con l'approccio comune delle Regole del Modello OCSE.

² Cfr. articolo 9, comma 3, del Decreto.

³ OCSE (2021), *Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS*, OCSE, Parigi.

⁴ Il Commentario alle Model Rules è stato approvato e pubblicato il 14 marzo 2022: *«Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)»*.

⁵ Ai sensi dell'articolo 8.3, paragrafo 1, delle Model Rules, ulteriori orientamenti sull'interpretazione o sull'applicazione delle Regole GloBE possono essere concordati e pubblicati dal Quadro Inclusivo sul BEPS.

risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato”⁶.

Dall’esame della citata disposizione, emerge come l’ambito soggettivo di applicazione della GMT, che riguarda gruppi multinazionali o nazionali con fatturato consolidato superiore a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti all’esercizio oggetto di analisi, si poggia su alcune principali nozioni, definite nelle *GloBE Rules* e riprese nel Decreto. In particolare, le nozioni che assumono un ruolo chiave, ai fini della presente analisi, sono di seguito indicate:

- 1) “Impresa”: con tale termine si intende *“qualsiasi entità che fa parte di un gruppo multinazionale o nazionale”* (sottolineatura aggiunta)⁷;
- 2) “Entità”: con tale termine si intende *“qualsiasi persona giuridica o qualsiasi soggetto, diverso da una persona fisica, che predispose proprie scritture contabili”⁸*;
- 3) “Gruppo”: con tale termine si intende *“un insieme di entità tra loro collegate per effetto di rapporti di proprietà o di controllo che sono incluse nel bilancio consolidato della controllante capogruppo”* (sottolineatura aggiunta)⁹;
- 4) “Bilancio Consolidato”: con tale termine si intende il *“bilancio predisposto da una entità secondo un principio contabile conforme, in cui le attività, le passività, i componenti positivi e negativi di reddito e i flussi di cassa di tale entità e di qualsiasi entità in cui essa detiene una partecipazione di controllo sono indicati come quelli di un unico soggetto economico”* (sottolineatura aggiunta)¹⁰;
- 5) “Partecipazione di Controllo”: con tale termine si intende *“una partecipazione in una entità in base alla quale il titolare della partecipazione è tenuto a consolidarne le attività, passività i ricavi, i costi e i flussi finanziari applicando il metodo del consolidamento voce per voce secondo un principio contabile conforme”* (sottolineatura aggiunta)¹¹;
- 6) “Partecipazione”: con tale termine si intende *“la partecipazione al capitale o al patrimonio di una impresa, qualificata come tale in base ai principi contabili conformi o ai principi contabili autorizzati utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, che comporta la titolarità del diritto agli utili, al capitale o alle riserve della impresa”* (sottolineatura aggiunta)¹²;
- 7) “Controllante Capogruppo”: con tale termine si intende *“una entità che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo in qualsiasi altra entità e che non è detenuta, direttamente o indirettamente, da un’altra entità con una partecipazione di controllo in essa”* (sottolineatura aggiunta)¹³.

⁶ La citata disposizione corrisponde all’articolo 1.1.1 delle Model Rules.

⁷ Cfr. definizione contenuta allegato A, numero 34), lettera a), del Decreto e definizione di “Constituent Entity” contenuta nell’articolo 1.3.1 (a) delle Model Rules.

⁸ Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 13), del Decreto e definizione di “Entity” contenuta nell’articolo 10.1 delle Model Rules.

⁹ Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 25), lettera a) del Decreto e definizione di “Group” contenuta nell’articolo 1.2.2 (a) delle Model Rules.

¹⁰ Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 3), lettera a) del Decreto e definizione di “Consolidated Financial Statements” contenuta nell’articolo 10.1 delle Model Rules.

¹¹ Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 43), del Decreto e definizione di “Controlling Interest” contenuta nell’articolo 10.1 delle Model Rules.

¹² Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 42), del Decreto e definizione di “Ownership Interest” contenuta nell’articolo 10.1 delle Model Rules.

¹³ Cfr. definizione contenuta nell’allegato A, numero 6), lettera a) del Decreto e definizione di “Ultimate Parent Entity” contenuta nell’articolo 1.4.1 (a) delle Model Rules.

Affinché si applichi la GMT è, dunque, necessario che una Impresa faccia parte di un Gruppo multinazionale o nazionale che superi la soglia di ricavi normativamente prevista. A sua volta, la nozione di Gruppo è incentrata su quella del Bilancio Consolidato che, in ultima analisi, richiede che l'entità consolidante (Controllante Capogruppo o UPE), in cui nessuna altra entità detiene una partecipazione di controllo (o *Controlling interest*), abbia una partecipazione di controllo nelle entità consolidate ("Imprese").

La partecipazione di controllo, sulla base della definizione fornita nel Decreto, in linea con le Regole GloBE, consiste in una "*partecipazione al capitale o al patrimonio*" (ossia un "*equity interest*") delle Imprese che ne determina il consolidamento linea per linea.

3. GRUPPI BANCARI COOPERATIVI E REQUISITI APPLICATIVI DELLA GMT

I gruppi BCC, disciplinati nell'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario – TUB) sono stati introdotti nell'ordinamento italiano dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 8 aprile 2016, n. 49.

Nel bilancio consolidato di tali gruppi confluiscono i dati contabili delle BCC, della società capogruppo, costituita in forma di società per azioni, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo medesimo, e i dati contabili di eventuali altre società controllate ("Società Controllate"). Il processo di consolidamento contabile delle BCC avviene per effetto di un "contratto di coesione" in quanto la società capogruppo non detiene Partecipazioni nelle singole BCC ma, al contrario, sono le singole BCC a detenere Partecipazioni, ancorché non di controllo, in essa. Inoltre, il contratto di coesione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 37-*bis* del TUB, attribuisce alla società capogruppo l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle attività svolte dalle banche cooperative aderenti al suddetto contratto. Diversamente, il consolidamento contabile delle Società Controllate nell'ambito del bilancio consolidato avviene in virtù di Partecipazioni di Controllo in esse detenute dalla società capogruppo.

Sotto il profilo contabile, si evidenzia che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (c.d. "legge di bilancio 2019") ha introdotto nel decreto legislativo n. 136 del 2015 "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese" l'articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva 86/635/CEE che disciplina i conti consolidati degli Organismi centrali (c.d. *central body*). In particolare, l'articolo 1, comma 1072, della citata legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha inserito nell'articolo 38 del decreto legislativo n. 136 del 2015 il seguente comma 2-*bis*: "*Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la società Capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante*".

Alla luce dell'obbligo di redazione di un unico bilancio consolidato da parte dell'organismo centrale (società capogruppo) e delle sue affiliate (le banche di credito cooperativo), occorre preliminarmente chiarire se la suddetta capogruppo e le BCC siano da considerare, ai fini delle Regole GloBE e del Decreto, un'unica Entità oppure una molteplicità di Entità.

Al riguardo si osserva che il tenore letterale delle Regole GloBE, che identifica un'Entità "*any legal person*", e del Decreto, che definisce tale "*qualsiasi persona giuridica*", inducono a concludere che la società capogruppo e le singole banche di credito cooperativo - ciascuna avente natura di società di capitali – non possano considerarsi un'unica Entità ma costituiscano una molteplicità di Entità. A tal fine, l'accordo di coesione non può essere inquadrato quale accordo (o *arrangement*) assimilabile ad una "partnership" o a un "trust" che predispone "*separate financial statements*" (o bilancio individuale) in quanto tale ultima nozione, nel linguaggio OCSE, non è da intendere con riferimento al Bilancio Consolidato di un Gruppo ma al bilancio individuale di una Entità. In senso conforme si esprime il Decreto che, nella definizione di "Entità", fa riferimento al soggetto che predispone "*proprie scritture contabili*".

Tale conclusione trova indiretta conferma anche nella disciplina speciale dedicata al Gruppo a controllante multipla, contenuta nell'articolo 44 del Decreto¹⁴, che, pur basata su accordi tra differenti Entità e sulla necessaria (ma non sufficiente) predisposizione di un unico bilancio consolidato, non si fonda sulla preliminare identificazione di un'unica Entità ma contestualmente implica la presenza di più Controllanti Capogruppo¹⁵.

Posto che il gruppo BCC è caratterizzato da una molteplicità di Entità, al fine di stabilire se questo rientri nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa, è necessario verificare se le singole BCC consolidate siano o meno Imprese ossia Entità che appartengono ad un Gruppo multinazionale o nazionale, secondo le sopra richiamate definizioni. Si ricorda che l'appartenenza di una Entità ad un Gruppo deve essere conclamata dalla sussistenza di un Bilancio Consolidato. La definizione di Bilancio Consolidato, a sua volta, implica che la società consolidante, o Controllante Capogruppo, detenga una Partecipazione di Controllo nelle altre Entità consolidate.

Come già evidenziato, la Partecipazione di Controllo è una Partecipazione che comporta l'obbligo di consolidare linea per linea le Entità partecipate. La Partecipazione identifica una partecipazione al capitale o al patrimonio di una Impresa (requisito dell'*Equity interest*). Pertanto, affinché un bilancio consolidato si qualifichi tale, ai fini delle Regole GloBE e del Decreto, è necessario che l'Entità consolidante detenga una Partecipazione di Controllo nelle altre Entità.

Al riguardo si evidenzia che, nel caso di specie, la società capogruppo non si può qualificare Controllante Capogruppo, non detenendo una Partecipazione di Controllo nelle BCC che sono consolidate. Come già anticipato, infatti, l'adesione ad opera di una banca di credito cooperativo ad un Gruppo BCC avviene in virtù di un "contratto di coesione" normativamente previsto. Pertanto, in mancanza di una Partecipazione e, per l'effetto, di una Partecipazione di Controllo da parte della società capogruppo nelle consolidate, si giunge ad escludere la sussistenza di un Bilancio Consolidato e, quindi, di un Gruppo, come sopra definiti. L'inesistenza di un Gruppo al quale appartengono le BCC determina che esse, nella prospettiva della disciplina in esame, non possono qualificarsi Imprese

¹⁴ L'articolo 44 del Decreto corrisponde all'articolo 6.5 delle Model Rules.

¹⁵ Vedi Commentario all'articolo 6.5 delle Model Rules, paragrafo 104, in cui si precisa che: "*A Multi-Parented MNE Group is comprised of two or more Groups whose UPEs enter into an arrangement that is a Stapled Structure or Dual-listed Arrangement - vedi par 95 - e che "the UPEs of the Groups that comprise the Multi-Parented MNE Group are still considered as the UPEs of the Multi-Parented MNE Group. This clarification is important because it confirms that in these cases there would be more than one UPE. The text in the parenthesis at the end of paragraph (d) further clarifies that any references to the UPE in the GloBE Rules refers to the UPEs of the Multi-Parented MNE Group"*.

(o “*Constituent Entities*”) e, di conseguenza, non possono essere soggette alle disposizioni contenute nel Decreto.

Diversamente, si ritiene che la società capogruppo e le Società Controllate costituiscano Imprese facenti parte di un Gruppo, le quali sono soggette alle disposizioni della GMT nella ipotesi in cui i ricavi di tale Gruppo superino la soglia prevista nell’articolo 10, comma 1, del Decreto. Ai fini della verifica della soglia dei ricavi consolidati è necessario fare esclusivo riferimento alla società capogruppo e alle Società Controllate senza considerare i ricavi conseguiti dalle BCC, ciò in quanto il superamento della soglia dei 750 milioni di euro deve essere apprezzato in relazione al Gruppo ed il Gruppo è esclusivamente formato dalla capogruppo e dalle sue Società Controllate. Analogamente, ciascuna BCC potrebbe essere una Controllante Capogruppo di un proprio Gruppo qualora, eventualmente, avesse un *Controlling interest* in altre Entità (ossia le relative partecipate). In tal caso, varrebbero le medesime considerazioni svolte sopra per la società capogruppo e le sue Società Controllate.

4. NOZIONE DI GRUPPO A CONTROLLANTE MULTIPLA

Per completezza di analisi, si prende in considerazione anche la possibilità che il gruppo BCC rientri nella nozione di “Gruppo a controllante multipla” prevista nelle Regole GloBE e nel Decreto. Si ricorda che il Gruppo a controllante multipla è il risultato di un accordo (*arrangement*) tra due o più Gruppi multinazionali o nazionali e, in particolare, tra le Controllanti Capogruppo di due o più Gruppi¹⁶ che, al ricorrere di determinate condizioni, costituiscono un gruppo combinato (“*combined group*”)¹⁷.

Al riguardo, si fa presente che, in base al Decreto e in linea con le Regole GloBE, gli accordi che possono dare vita ad un Gruppo a controllante multipla sono di due tipi:

- i) la struttura vincolata (*Stapled Structure*), e
- ii) l’accordo tra Gruppi quotati (*Dual-listed Arrangement*).

Nell’ambito di entrambe le tipologie di accordi è necessario, ma non sufficiente, che una Controllante Capogruppo prepari il Bilancio Consolidato soggetto a revisione esterna includendo tutte le proprie Imprese e le altre Controllanti Capogruppo e le Imprese di queste ultime. Si osserva come tale requisito (ossia la predisposizione di un Bilancio Consolidato), necessario ma non sufficiente, possa essere considerato soddisfatto nel caso dei gruppi BCC.

Per quanto riguarda l’accordo a struttura vincolata è necessario, oltre alla predisposizione del bilancio consolidato soggetto a revisione legale, verificare la sussistenza della seguente condizione: “*una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle controllanti capogruppo è vincolata, attraverso particolari forme di titolarità o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri termini e condizioni, in*

¹⁶ Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Decreto, la nozione di “gruppo a controllante multipla” indica “*due o più gruppi multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti capogruppo sottoscrivono un accordo che è una struttura vincolata o un accordo tra gruppi quotati che include almeno una entità o una stabile organizzazione di tale nuovo gruppo che è localizzata in un Paese differente da quello di localizzazione delle altre entità dello stesso*”.

¹⁷ In questo caso, la soglia dei 750 milioni di euro deve essere verificata sulla base del bilancio consolidato del Gruppo “combined” e non dei singoli Gruppi stand- alone. Vedi paragrafo 101 del Commentario all’articolo 6.5.1 delle Model Rules.

*modo tale da non poter essere trasferita o compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria*¹⁸.

Sulla base dell'accordo di coesione nonché di evidenze di fatto, si ritiene che il suddetto criterio non risulti integrato nel caso dei gruppi bancari cooperativi in quanto, generalmente, non sussiste alcun vincolo alla circolazione degli *"equity interest"* delle BCC e della società capogruppo che sia idoneo a configurare le suddette Partecipazioni come se fosse un'unica Partecipazione e ad imporre limiti *"in modo che non possano essere trasferite o scambiate in modo indipendente"*¹⁹.

La sussistenza di un accordo tra Gruppi quotati, secondo l'illustrazione del Commentario OCSE, richiede, invece, la verifica di molteplici requisiti (non alternativi), di seguito elencati:

- a) due o più Controllanti Capogruppo, appartenenti a gruppi distinti, conducono le rispettive attività imprenditoriali in maniera unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro soggezione ad un comune controllo;
- b) ogni Controllante Capogruppo eroga dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse;
- c) le attività delle singole Controllanti Capogruppo sono gestite come se fossero articolazioni della medesima realtà economica in virtù di specifici accordi pur rimanendo quest'ultime imprese giuridicamente autonome;
- d) le Partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in differenti mercati di capitali;
- e) le Controllanti Capogruppo predispongono il bilancio consolidato, sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se fossero parte di un unico Gruppo, le attività, le passività, le componenti positive e negative di reddito ed i flussi finanziari di tutte le imprese interessate²⁰.

Con specifico riferimento ai gruppi BCC, si osserva che tali gruppi potrebbero soddisfare i requisiti indicati alle lettere a), c), d), e) ma non il requisito di cui alla lettera b) perché la capogruppo e le banche di credito cooperativo non erogano *"dividendi o proventi da liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse"*²¹.

Resta inteso che, laddove i requisiti sopra descritti trovassero riscontro nell'accordo di coesione stipulato da un Gruppo BCC, quest'ultimo sarebbe da considerare quale *"Gruppo a controllante multipla"* e, conseguentemente, risulterebbe soggetto alla relativa disciplina dettata dalle Regole GloBE e dal Decreto ai fini dell'applicazione della GMT.

¹⁸ Cfr. articolo 44, comma 1, lettera b) numero 1), del Decreto. Il Commentario all'articolo 10.1 delle Model Rules precisa che la fattispecie riguarda *"arrangement under which 50% or more of the Ownership Interests in the UPEs are "stapled" together as if they were the Ownership Interests of a single Entity. Stapled Ownership Interests are combined together (through their form of ownership, restrictions on transfer, or other terms or conditions) in a way that they cannot be transferred or traded independently. Stapled Ownership Interests that are listed on a securities exchange, are quoted on that exchange at a single price for the combined Ownership Interests."*

¹⁹ Secondo il paragrafo 97 del Commentario all'articolo 6.5 delle Model Rules, *"Stapled Ownership Interests are combined together (through their form of ownership, restrictions on transfer, or other terms or conditions) in a way that they cannot be transferred or traded independently. Stapled Ownership Interests that are listed on a securities exchange, are quoted on that exchange at a single price for the combined Ownership Interests."*

²⁰ Cfr. articolo 44, comma 1, lettera c), del Decreto.

²¹ Secondo il paragrafo 98 del Commentario all'articolo 6.5 delle Model Rules, si tratta di un *"fixed ratio"* ai sensi di un contratto, quale, ad esempio, un accordo di perequazione o *"equalization agreement"*.

5. CONCLUSIONI

Il gruppo BCC risultante da un accordo di coesione, pur essendo caratterizzato da un unico bilancio consolidato, non rientra nel perimetro applicativo della Global Minimum Tax in quanto:

- l'insieme delle banche di credito cooperativo e della società capogruppo, che sono parti dell'accordo di coesione, non può essere considerato un'unica Entità e ciascuna banca (compresa la società capogruppo) deve essere considerata un'Entità separata rispetto alle altre banche e alla società capogruppo e viceversa;
- il suddetto accordo di coesione non configura un “*Controlling interest*” in quanto, pur comportando il consolidamento linea per linea delle BCC (e delle relative controllate) non integra il requisito dell'*equity interest* ossia della partecipazione al capitale o al patrimonio;
- il suddetto accordo di coesione soddisfa, generalmente, solo alcuni dei requisiti previsti per rientrare nella nozione di accordo a struttura vincolata o di accordo tra gruppi quotati con la conseguenza che il gruppo BCC, salvo ipotesi specifiche, non può considerarsi un “Gruppo a controllante multipla” ai fini dell'applicazione dell'imposizione integrativa.

Si ritiene, pertanto, che la società capogruppo, da un lato, ed ogni singola banca di credito cooperativo, dall'altro, devono essere inquadrare separatamente in modo che: i) ogni singola banca di credito cooperativo (in quanto socia della società capogruppo rispetto alla quale non detiene una Partecipazione di Controllo), al ricorrere di ulteriori necessari presupposti, potrebbe assumere esclusivamente il ruolo di Controllante Capogruppo di un proprio e distinto Gruppo in cui non sono ricomprese né la società capogruppo né le relative Controllate; ii) la capogruppo, non detenendo alcuna Partecipazione di Controllo nelle banche di credito cooperativo, si qualifica Controllante Capogruppo solo con riferimento al Gruppo nel cui perimetro rientrano le Entità in cui la stessa detiene un “*Controlling Interest*” (restando, invece, escluse le BCC e le relative eventuali controllate di queste ultime).

La presente Direttiva, che tiene conto della peculiare forma di consolidamento dei gruppi BCC, riflette l'attuale parere del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto l'Inclusive Framework on BEPS potrà chiarire in specifiche future Guide Amministrative.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente